



COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 29
in data 29/04/2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21:05**, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

Risultano presenti:

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|---------------------|--------------|----------|---------|
| CAMPANI CATERINA | SINDACO | Si | |
| ANDREOTTI MARESA | MAGGIORANZA | Si | |
| BALDUCCI BEATRICE | MAGGIORANZA | Si | |
| GRAZIANI MANUEL | MAGGIORANZA | Si | |
| LUNARDI FILIPPO | MAGGIORANZA | Si | |
| MONI SABRINA | MAGGIORANZA | Si | |
| SUFFREDINI SERGIO | MAGGIORANZA | Si | |
| GIANNOTTI SABRINA | MAGGIORANZA | Si | |
| ONESTI PIETRO | MAGGIORANZA | Si | |
| ROMAGNOLI FRANCESCA | MAGGIORANZA | Si | |
| TONINI LORENZO | MAGGIORANZA | Si | |
| FENIELLO FRANCESCO | MINORANZA | Si | |
| GONNELLI CLAUDIO | MINORANZA | Si | |
| PIERONI GESUALDO | MINORANZA | Si | |
| QUINTAVALLI FABIO | MINORANZA | Si | |
| SALVONI ANDREA | MINORANZA | Si | |
| SALOTTI VITTORIO | VICE SINDACO | Si | |

Tot. **17**

Tot. **0**

Presiede la Dott.ssa Caterina Campani nella sua qualità di SINDACO. Partecipa il Dott. Daniele Giorgi, SEGRETARIO GENERALE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

| |
|-------------------|
| Elenco scrutatori |
| BALDUCCI BEATRICE |
| GRAZIANI MANUEL |
| GONNELLI CLAUDIO |

Illustra l'Assessore alle Finanze Vittorio Salotti.

Intervengono di seguito: Cons. Andrea Salvoni, Ass. Vittorio Salotti, Ass. Francesca Romagnoli, Cons. Francesco Feniello, Sindaco, Segretario Generale, Ass. Salotti, Sindaco, Cons. Feniello, Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Barga è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 2.351.099,00 dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito – o dall'Ente territorialmente competente A.T.O. Toscana Costa, come da determina nr. 69/Direttore Generale del 18.04.2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

| | |
|--|-----------------------|
| Totale costi del piano economico-finanziario | € 2.437.567,00- |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021- parte variabile | € 16.017,00- |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021- parte fissa | € 70.452,00- |
| Totale gettito tari | € 2.351.099,00 |

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI ai sensi i quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 58,30 % a carico delle utenze domestiche;
- 41,70 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- Delle disposizioni del vigente Regolamento Tari per i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- che nell'anno 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è, in base all'art. 27 comma 7 del vigente Regolamento, alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento;

VISTO l'art. 29 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

prima rata: 30 giugno; seconda rata: 15 settembre; terza rata: 10 dicembre

Considerato che è necessario, per la riscossione delle componenti perequative più sotto richiamate previste dal 2024 dalla vigente normativa, un aggiornamento del software in uso per la predisposizione degli avvisi TARI, si dovrà procedere all'invio di un avviso in acconto composto di due rate e all'invio di una successiva terza rata a saldo (comprensiva delle componenti suddette) e pertanto non sarà possibile per la corrente annualità procedere al pagamento in unica soluzione. Si stabilisce comunque che le prime due rate potranno essere assolte complessivamente entro il 14 agosto 2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio"*

su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1, α per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, α per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che l'adozione del presente atto rientra tra quelli improrogabili ed urgenti in quanto le scadenze sono fissate improrogabilmente dalla legge,

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Gonnelli, Feniello, Salvoni), astenuti n. 2 (Pieroni, Quintavalli), resi per alzata di mano dai n. 17 Componenti il Consiglio presenti, di cui n. 15 Componenti votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario così come validato dall'Ato Toscana Costa con provvedimento nr. 69/Direttore Generale del 18.04.2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative UR1, α e UR2, α pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

- 6) di dare atto che non sarà possibile, per motivi tecnici in premessa richiamati, procedere al pagamento in unica soluzione dell'intero importo dovuto per l'anno 2024 e che le scadenze per il pagamento sono stabilite come segue: prima rata: 30 giugno; seconda rata: 15 settembre; terza rata: 10 dicembre. Si stabilisce comunque che le prime due rate potranno essere assolte complessivamente entro il 14 agosto 2024;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Gonnelli, Feniello, Salvoni), astenuti n. 2 (Pieroni, Quintavalli), resi per alzata di mano dai n. 17 Componenti il Consiglio presenti, di cui n. 15 Componenti votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

II SINDACO
la Dott.ssa Caterina Campani

II SEGRETARIO GENERALE
il Dott. Daniele Giorgi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/05/2024.

È divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 08/05/2024

II SEGRETARIO GENERALE
f.to **il Dott. Daniele Giorgi**

Deliberazione N° 29

proposta n° 6 del 24/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Barga, 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio
CASCI GRAZIA

Deliberazione N° 29

proposta n° 6 del 24/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Barga, 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CASCI GRAZIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Barga (www.comune.barga.lu.it) dal 08/05/2024 al 23/05/2024 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000.

Barga, 08/05/2024

IL RESPONSABILE